
PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONE-EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

V COMMISSIONE PERMANENTE
"CULTURA, SCUOLA, FORMAZIONE, LAVORO, SPORT E LEGALITÀ"

- 3246** - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2005 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'Associazione Collegio di Cina – Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa)". (Delibera di Giunta n. 540 del 19 04 21)

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 39 del 26/04/2021

(Relatore consigliere Matteo Daffadà)
(Relatore di minoranza consigliere Marco Mastacchi)

Testo n. 2/2021 licenziato nella seduta del 6 maggio 2021 con il titolo:

Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2005, N. 18 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2005, N. 18 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE COLLEGIO DI CINA - CENTRO PER LA COOPERAZIONE CON LA CINA SULLA RICERCA, FORMAZIONE, CULTURA E SVILUPPO D'IMPRESA)

Art. 1

Modifiche al titolo della legge regionale n. 18 del 2005

1. Il titolo della legge regionale 29 settembre 2005, n. 18 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa) è sostituito dal seguente: "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione Asia Institute quale trasformazione dell'associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa".

Art. 2

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2005

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Istituzione e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, all'associazione Asia Institute quale trasformazione dell'associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa, d'ora in avanti denominata "associazione".

2. L'associazione persegue esclusivamente finalità culturali, formative, scientifiche e di promozione nelle relazioni con i Paesi dell'Asia."

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.